**PERCORSI P.C.T.O.**

**TIROCINI FORMATIVI**

**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**E SOGGETTO OSPITANTE**

**Tra**

IIS “L. Cremona” - con sede in Pavia (PV), Piazza Marconi n°6, codice fiscale: 80004160182 - di seguito denominato **“soggetto promotore”,** rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Fossati nata a Serravalle Scrivia (AL) il 04/05/1957, codice fiscale FSSSVN57E44I657P

**e**

………………………. - con sede legale in ........................... (........), via ..........................., codice fiscale/Partita IVA ........................... d’ora in poi denominato **“soggetto ospitante”**, rappresentato dal Sig. .................................. nato a ........................... (.....) il ....../....../......, codice fiscale ...........................

**Premesso che**

* la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “*percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento*”;
* la Giunta della Regione Lombardia, con DRG 7763/2018, ha approvato gli “Indirizzi regionali in materia di Tirocini in coerenza con le Linee guida definite il 25/5/2017 in sede di Conferenza Stato-Regione;
* ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica co-me parte integrante dei percorsi di istruzione;
* durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

**Si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

**DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. La [**denominazione struttura ospitante**], qui di seguito indicata/o anche come il **“soggetto ospitante**”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture **studenti**, di seguito denominati “tirocinanti”, nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell’**I.I.S. “Cremona”,** di seguito indicata anche come “istituzione scolastica”, per l’effettuazione di tirocini finalizzati al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi di cui all’Art. 2.
2. In una specifica nota, facente parte integrante di questa convenzione, relativamente al suo periodo di validità, verranno riportati:
3. il numero, i nominativi e la tipologia di indirizzo di studio dei soggetti in tirocinio;
4. Il patto formativo personalizzato di ciascun soggetto e relativa durata del tirocinio.
5. Ogni tirocinio ha durata massima di quattro settimane ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
6. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante.

**Art. 2**

**PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato (Progetto Formativo Individuale), che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
7. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3**

**FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
2. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle par-ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
3. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
4. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
5. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
6. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
7. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
8. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
9. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
10. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
11. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
12. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
13. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri-spetto delle procedure interne;
14. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al-tre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
15. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;
16. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu-dente e l’efficacia del processo formativo.
17. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
18. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
19. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
20. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
21. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
22. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

**DIRITTI ED OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l’orientamento è tenuto/sono tenuti a:
2. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
4. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
5. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
6. rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

**GARANZIE ASSICURATIVE**

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

* tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
* informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
* designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 6**

**MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
2. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
3. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e, a tal fine, dichiara che locali ospitanti gli studenti coinvolti nel Progetto sono a norma per igiene, salute e sicurezza con quanto previsto dall’art. 18 del D.Leg. 81/2008 e che il documento di valutazione dei rischi, tenendo conto della durata e delle mansioni svolte dagli studenti, non prevede rischi specifici per gli studenti in Alternanza;
4. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
5. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
6. individuare il tutor esterno in un soggetto che svolga il ruolo di Preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Leg. 81/2008 che fornirà le informazioni al tirocinante necessarie alo svolgimento in sicurezza delle attività e verificherà il rispetto delle norme di sicurezza previste, oppure un tutor esterno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
7. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all’ art. 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza come di seguito specificato:

* Formazione generale: erogazione a carico dell’**I.I.S.** **“ Cremona” di Pavia;**
* Formazione specifica in base al documento di valutazione rischi della scuola con attività di laboratorio: erogazione a carico dell’**I.I.S.** **“ Cremona” di Pavia;**

1. Non è a carico della scuola eventuale ulteriore formazione attinente al rischio specifico aziendale. Gli obblighi di cui agli artt. 36 (“Informazione ai lavoratori”) e 41 (“Sorveglianza sanitaria”) del D.lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

**Art. 7**

**DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino al 31 dicembre 2022.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
3. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
4. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
5. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

…………………………………………………………

………………………………………………………

[denominazione Istituzione scolastica] [denominazione Soggetto Ospitante]

Legale rappresentante Legale rappresentante